

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11156 Anno 2015

Presidente: SEGRETO ANTONIO

Relatore: CARLEO GIOVANNI

Data pubblicazione: 29/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 19315-2011 proposto da:

TOMASETTA ALBERTO TMSLRT40L21A509V, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO IZZO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UCCI PASQUALE CCUPQL61T17A509Q, PREZIOSI RITA PRZRTI60P42A509N, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA LABICANA 43, presso lo studio



2015

479

dell'avvocato ARMANDO TESORIO, rappresentati e difesi
dall'avvocato ANTONIO CECERE giusta procura a margine
del controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA ;

- **intimata** -

contro

CONDOMINIO DEL FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DI
VIA PIAVE 162 - AVELLINO "PALAZZO TELESE", in persona
del suo Amministratore pro tempore Dott.ssa MARIA
LUISA DI PIETRO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VIGLIENA 2 presso lo studio dell'avvocato FABIO
CISBANI, rappresentata e difesa dall'Avvocato MARCO
ALFIERI giusta procura a margine dell'atto di
costituzione;

- **resistente con atto di costituzione** -

avverso la sentenza n. 631/2011 del TRIBUNALE di
AVELLINO, depositata il 13/04/2011 R.G.N. 6250/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;

udito l'Avvocato PAOLO IZZO;

udito l'Avvocato MARCO ALFIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'N' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata Preziosi Rita ed Ucci Pasquale convenivano in giudizio davanti al GdP di Avellino Tomasetta Alberto per ottenere l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni nell'appartamento di loro proprietà, derivanti da un balcone di proprietà del convenuto, nonché il risarcimento danni subiti. Il GDP condannava i convenuti al pagamento di €. 1.733, 81 oltre interessi dal 21.10.2005.

Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed, in esito al giudizio, in cui si costituivano le medesime parti già presenti in primo grado, l'Ucci e la Preziosi, il Condominio di via Piave 162 nonché l'Assitalia -Le assicurazioni d'Italia, che proponeva a sua volta appello incidentale, il Tribunale di Avellino con sentenza depositata in data 13.4.2011 rigettava le impugnazioni e provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza il Tomasetta ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso l'Ucci, la Preziosi mentre il Condominio si è limitato a depositare un atto di costituzione in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt.352, 359, 190 cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha deciso il giudizio a termini dell'art.281 *sexies* cpc con contestuale lettura del dispositivo e nonostante che fosse




stata richiesta la concessione di termine per il deposito e lo scambio di memorie.

La doglianza non coglie nel segno e deve essere disattesa.

A riguardo, mette conto di sottolineare che, così come ha già avuto modo di statuire questa Corte, "la norma dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello". (Cass.n. 2024/2011, n.23202/2011). Tale orientamento, secondo una più recente decisione, è confermato dall'art. 352 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "*ratione temporis*", dimostra il "*favor*" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo (Cass. n.22190/2013). Ciò, in quanto l'adozione del modello decisionale in parola consente una più sollecita definizione della controversia in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.

Né può trascurarsi che, anche a voler ritenere l'inapplicabilità dell'art. 281-sexies citato al giudizio di appello, come pure è stato ritenuto da altra corrente giurisprudenziale (v. Cass.n.6205/2009), secondo un orientamento non condiviso da questo Collegio, la ritenuta nullità del procedimento resterebbe comunque sanata, ai sensi



dell'art. 157, comma 2, cpc, ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (v. Cass. n.22216/2011) oppure la parte ricorrente non abbia comunque dimostrato che dall'illegittima applicazione della norma le sia derivata un'effettiva lesione del diritto di difesa.

Passando alla seconda doglianza, svolta per violazione e falsa applicazione dell'art.1117 cc, il ricorrente ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di appello, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, da lui proposta, assumendo che le infiltrazioni lamentate dai proprietari sottostanti erano dovuti al cattivo stato di manutenzione degli elementi di finitura dell'estradosso delle solette del balcone sovrastante, di proprietà di esso Tomasetta. Infatti - questa, la tesi del ricorrente - le parti del balcone in questione sarebbero da considerarsi parti comuni dell'edificio. Inoltre -ed il rilievo sostanzia la successiva



doglianza per difetto di motivazione per illogicità e/o contraddittorietà - il giudice di appello avrebbe argomentato in maniera illogica e contraddittoria quando ha ritenuto che gli elementi in questione sarebbero coevi alla pavimentazione e quindi da considerarsi di proprietà esclusiva.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente prospettando, sia pure sotto profili diversi, ragioni di censura connesse tra loro, sono infondati e vanno disattesi.

Ed invero, premesso che in base alle risultanze della CTU era emerso che la causa delle infiltrazioni era ascrivibile al cattivo stato di manutenzione degli elementi di finitura dell'estradosso delle solette del balcone sovrastante di proprietà del Tomasetta - da individuarsi nei "correntini" coevi alla pavimentazione, risultati ammalorati e sconnessi e nella pavimentazione, ugualmente divelta e sconnessa in più punti - giova aggiungere che la decisione impugnata non merita la censura in esame poiché i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (v. *ex multis* Cass. n. 6624/2012, n.15913/2007) Con la conseguenza che le opere di manutenzione dei medesimi



competono al corrispondente proprietario. Ne deriva il rigetto della censura.

Passando alle successive doglianze, va rilevato che, ad avviso del ricorrente, il tribunale di Avellino avrebbe errato: a) nel rigettare la questione del difetto di legittimazione attiva assumendo che la stessa, afferendo al merito in quanto relativa alla titolarità del rapporto, non era rilevabile d'ufficio (quarta doglianza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 100, 345 cpc); b) nel trascurare che il difetto di legittimazione attiva era rilevabile d'ufficio (quinta doglianza per violazione dell'art. 345 cpc); c) nell'omettere di pronunciare sulla detta questione (sesta doglianza per violazione dell'art. 112 cpc)

Anche le dette ragioni di censura, che vanno trattate congiuntamente per la connessione da cui sono unite, sono infondate e devono essere disattese.

A riguardo, appare opportuno chiarire che la legittimazione ad agire deve essere riscontrata esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall'effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva (v. *ex multis* Cass.n.14177/2011, Cass. n.11284/2010, Cass. n.8699/09).

Con la conseguenza che il controllo del giudice per verificare la sussistenza della *legitimatio ad causam* si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta dallo stesso



attore nella domanda giudiziale, egli e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere rispettivamente la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e la veste di quello che deve subirla. Tale controllo, inoltre, attenendo il difetto di legittimazione alla regolare costituzione del contraddittorio, deve essere fatta dal giudice del merito, d'ufficio, al fine di prevenire una sentenza *inutiliter data* (v. *ex multis* Cass. 12832/09, n. 6132/08), indipendentemente dal comportamento del soggetto non legittimato che decida di difendersi nel merito.

Al contrario, la titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio comporta invece un accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento della pretesa azionata, affidata alla disponibilità delle parti (tra le tante, v. di recente Cass.n. 8175/2012) con la conseguenza che il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio (Cass.n.2091/2012, 12832/09) ma deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito e non può essere dedotto per la prima volta né in appello nè in Cassazione.

Ne deriva l'infondatezza delle ragioni di censura in esame, posto che, essendo stata la domanda prospettata dagli attori nella qualità di proprietari, sussiste certamente la legittimazione attiva. Quanto al punto se effettivamente essi lo siano, trattasi con tutta evidenza di una questione di merito, la quale è stata proposta solo in sede di comparsa



conclusionale di primo grado, quindi tardivamente, là dove, in appello, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile.

Passando alle ultime due ragioni di censura, va rilevato che con il settimo motivo, svolto per omessa motivazione, il ricorrente ha dedotto l'erroneità della sentenza circa la individuazione della proprietà della parte sottostante dei balconi aggettanti mentre con l'ultimo motivo, sempre articolato come vizio motivazionale, ha censurato la decisione impugnata per aver confermato in maniera illogica e contraddittoria la condanna al risarcimento danni *"quantificata in base al computo metrico allegato alla relazione peritale in € 1.733,81"*

Entrambi i motivi sono inammissibili, consistendo in censure di merito avverso questioni di fatto, esattamente decise sulla base della consulenza tecnica, con cui il ricorrente non evidenzia effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mira ad un'ulteriore valutazione delle risultanze processuali. Ed è appena il caso di osservare che nell'ambito del giudizio di cassazione i motivi di ricorso inerenti i vizi di natura motivazionale non possono sottendere ad una mera rivisitazione dei fatti e delle prove secondo l'ottica di parte, essendo devoluto in via esclusiva al giudice del merito tale potestà di apprezzamento dei medesimi (v. Cass. n. 14260/2011).



Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore sia dei contro ricorrenti sia del Condominio, in complessivi € 1.700,00 di cui € ¹⁵⁰⁰ per compensi, oltre accessori di legge e spese generali, ed € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 20.2.2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale